

Bruxelles, 25 giugno 2022
(OR. fr, en)

10283/22

Fascicolo interistituzionale:
2021/0200(COD)

CLIMA 288
ENV 617
ENER 307
TRANS 395
AGRI 263
IND 235
ECOFIN 624
CODEC 926

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	10867/21 + ADD 1 - COM (2021) 555 final
Oggetto:	Pacchetto "Pronti per il 55 %" Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ("regolamento sulla condivisione degli sforzi")¹.

¹ Doc. 10867/21 + ADD 1.

2. L'obiettivo principale della proposta della Commissione è aumentare il contributo del regolamento sulla condivisione degli sforzi all'ambizione globale dell'UE in materia di clima per il 2030 fissando un nuovo obiettivo UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 % (contro l'attuale 29 %) rispetto al 2005 nei settori interessati da detto regolamento e aggiornare di conseguenza gli obiettivi nazionali degli Stati membri.
3. Il Parlamento europeo ha nominato Jessica Polfjärd (PPE, SE) relatrice della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). La commissione ENVI ha adottato la propria relazione sulla proposta il 16 maggio 2022. Il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla proposta l'8 giugno 2022.
4. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere l'8 dicembre 2021. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere nella sessione del 27-29 aprile 2022.
5. Il Consiglio "Ambiente" ha tenuto un dibattito orientativo sulle cinque proposte nei suoi settori di competenza, compreso il regolamento sulla condivisione degli sforzi, nelle sessioni del 20 dicembre 2021² e del 17 marzo 2022³.
6. Il 13 maggio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha discusso la proposta della Commissione sulla base di una nota della presidenza⁴ al fine di fornire orientamenti per i lavori futuri.
7. A livello di gruppo, la presidenza francese ha proseguito l'esame della proposta in sette riunioni del gruppo "Ambiente", da ultimo il 3 giugno 2022.
8. Il 15 giugno 2022 il Coreper ha esaminato l'ultimo testo di compromesso della presidenza⁵ al fine di preparare la discussione del Consiglio "Ambiente" su questo fascicolo nella sessione del 28 giugno 2022.

² Doc. 14585/21.

³ Doc. 6668/2/22 REV 2.

⁴ Doc. 8745/22.

⁵ Doc. 9892/22.

9. Nel corso della discussione in sede di Coreper, un'ampia maggioranza di delegazioni ha espresso il proprio sostegno al testo di compromesso. La presidenza ha concluso che il testo sarà trasmesso al Consiglio nella versione attuale in vista della sessione del 28 giugno 2022. Il testo di compromesso della presidenza figura in allegato alla presente nota. Corrisponde al testo presentato durante la discussione in sede di Coreper del 15 giugno.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

10. Il testo di compromesso della presidenza mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione per quanto riguarda l'ambito di applicazione, gli obiettivi quantificati, a livello sia dell'UE che degli Stati membri, le flessibilità e la riserva supplementare. Tuttavia, al fine di tenere conto delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni, la presidenza ha apportato una serie di modifiche, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:

- gli obiettivi del regolamento: l'introduzione di un riferimento alla convergenza degli sforzi di tutti gli Stati membri nel tempo, tenendo conto delle circostanze nazionali specifiche (considerando 10), nonché l'introduzione di un riferimento all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 (articoli 1 e 15);
- la traiettoria lineare (articolo 4, paragrafi 2 e 3, e considerando 14): l'adeguamento nel 2025 della traiettoria delle emissioni per il periodo 2026-2030 nel caso in cui tale adeguamento comporti limiti annuali più elevati per lo Stato membro interessato, al fine di tenere conto delle incertezze connesse alla pandemia di COVID-19 e di altri eventi imprevedibili che hanno un impatto sulle emissioni;
- le flessibilità nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi (articolo 5, paragrafi 4 e 5 bis e considerando 14 bis del regolamento sulla condivisione degli sforzi; articolo 26, paragrafo 3, e allegato V del regolamento (UE) 2018/1999): l'aumento del volume delle assegnazioni che possono essere scambiate tra gli Stati membri nonché il rafforzamento della trasparenza di tali scambi;

- la flessibilità dell'EU ETS (articolo 6 e considerando 15): la semplificazione delle modalità di utilizzo della flessibilità dell'EU ETS per gli Stati membri elencati nell'allegato II;
- la riserva supplementare (articolo 11 bis): la semplificazione delle modalità di utilizzo della riserva.

III. STATO DEI LAVORI

11. Nel corso della discussione in sede di Coreper del 15 giugno 2022, un'ampia maggioranza di delegazioni ha espresso il proprio sostegno all'ultimo testo di compromesso della presidenza. Alcune delegazioni hanno formulato riserve su punti specifici del testo.

Sulla base delle discussioni svoltesi finora, la presidenza ritiene che il suo ultimo testo di compromesso garantisca un equilibrio tra le posizioni delle delegazioni e costituisca pertanto una buona base per la prosecuzione dei lavori nel quadro dei negoziati con il Parlamento europeo.

IV. CONCLUSIONE

12. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Ambiente" ad approvare il testo che figura nell'allegato della presente nota in vista di un accordo su un orientamento generale, che costituirà la base per i futuri negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta della Commissione nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

Proposta

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi nonché il regolamento (UE) 2018/1999

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore il 4 novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
- (2) L'Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l'obiettivo, approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % per il 2030. Tale quadro è costituito, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS"), dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura ("LULUCF") e dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, nei settori non contemplati dalla direttiva 2003/87/CE né dal regolamento (UE) 2018/841 ("regolamento sulla condivisione degli sforzi").

⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

- (3) La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.
- (4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
- (5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi¹² adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.
- (6) Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'attuale obiettivo dell'Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del regolamento. Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

¹¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

¹² Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

- (7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, è opportuno mantenere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (8) Nella comunicazione del 17 settembre 2020 dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini", la Commissione ha indicato che il più ambizioso obiettivo globale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 può essere raggiunto solo con il contributo di tutti i settori.
- (9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (10) Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni di gas a effetto serra fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005. Il regolamento (UE) 2018/842 contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nonché dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi nel 2050 ai sensi della normativa europea sul clima, conseguimento che richiede la convergenza nel tempo degli sforzi di tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle specifiche circostanze nazionali.
- (11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. L'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinato in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell'EU ETS solo successivamente..
- (12) Sarà pertanto necessario fissare, a decorrere dall'anno di adozione del presente regolamento, nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che portino progressivamente all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2030, mantenendo nel contempo in vigore i limiti annuali stabiliti per gli anni precedenti all'adozione come sancito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione¹⁴.

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

- (13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni di gas a effetto serra. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.
- (14) Per tenere conto delle incertezze connesse alla pandemia di COVID-19 e di altri eventi imprevedibili che hanno un impatto sulle emissioni, è opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Tale aggiornamento dovrebbe basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023. Inoltre, al fine di garantire agli Stati membri prevedibilità riguardo alle conseguenze di qualsiasi evento imprevedibile, tale aggiornamento delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe essere effettivo per uno Stato membro solo se comporta un'assegnazione più elevata per detto Stato membro. L'integrità ambientale sarà garantita adeguando a partire dal 2023 la traiettoria lineare al nuovo obiettivo del regolamento sulla condivisione degli sforzi pari a -40 % entro il 2030.

(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ridurre progressivamente le loro emissioni di gas a effetto serra e di raggiungere i rispettivi obiettivi nazionali più elevati per il 2030 in modo efficiente in termini di costi. In considerazione delle nuove e più rigorose assegnazioni annuali di emissioni richieste dal presente regolamento, è opportuno aumentare i massimali esistenti per i trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni tra gli Stati membri. La possibilità di trasferire le assegnazioni annuali di emissioni promuove la cooperazione tra gli Stati membri, consentendo loro di raggiungere i rispettivi obiettivi in modo efficiente sotto il profilo dei costi, preservando nel contempo l'integrità ambientale. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in condizioni di trasparenza e che siano eseguiti con modalità reciprocamente concordate, come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti, mediante accordi bilaterali o l'uso di un'interfaccia elettronica volta a facilitare lo scambio di informazioni sui trasferimenti previsti e a ridurre i costi delle operazioni. Gli Stati membri sono già tenuti a comunicare la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione¹⁵. Una sintesi delle informazioni fornite, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri e riporta l'intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione di assegnazione annuale di emissioni. Inoltre, nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e l'inizio della procedura di verifica di conformità, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sui trasferimenti conclusi. Inoltre, al fine di agevolare lo scambio di informazioni sui trasferimenti previsti, gli Stati membri sono invitati ad aggiornare costantemente le informazioni pertinenti. Una sintesi delle informazioni ricevute, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione, in modo tempestivo e in formato elettronico. Inoltre, al fine di migliorare la trasparenza, prima di qualsiasi trasferimento effettivo gli Stati membri dovrebbero informare il comitato sui cambiamenti climatici della loro intenzione di procedere al trasferimento di una parte della loro assegnazione annuale di emissioni per un determinato anno.

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (GU L 278 del 26.8.2020, pag. 1).

- (15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nell'EU ETS può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma dello stesso regolamento. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale delle emissioni di gas a effetto serra basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi. È pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030. In considerazione del maggiore livello di ambizione, è opportuno posticipare il termine per la notifica dell'intenzione di avvalersi di tale flessibilità dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2023 per gli Stati membri elencati nell'allegato II che non hanno notificato alla Commissione l'intenzione di avvalersi di tale flessibilità, vale a dire i Paesi Bassi e la Svezia.
- (16) Oltre alla flessibilità citata, è possibile prendere in considerazione una quantità limitata di assorbimenti netti e di emissioni nette risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) ai fini della conformità degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 ("flessibilità LULUCF"). Al fine di garantire che siano dispiegati sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare l'uso della flessibilità LULUCF suddividendolo su due periodi di tempo distinti, per ciascuno dei quali è imposto un limite corrispondente alla metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/842. È inoltre opportuno allineare il titolo dell'allegato III al regolamento (UE) 2018/841 dopo la sua modifica mediante il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione¹⁶. Di conseguenza, non è più necessario che il regolamento (UE) 2018/842 fornisca la base giuridica in virtù della quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare il titolo del suo allegato III. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21).

- (17) Considerando l'introduzione nel regolamento (UE) 2018/841 a partire dal 2026 di obiettivi più ambiziosi, è opportuno abolire la deduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate da ciascuno Stato membro nel periodo dal 2026 al 2030 nel settore del suolo che risultano superiori ai suoi assorbimenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 9, paragrafo 2.
- (18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.
- (18 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare adeguare, alla luce della normativa europea sul clima, gli obblighi degli Stati membri riguardanti i loro contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per raggiungere l'obiettivo dell'Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti degli stessi, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/842 e (UE) 2018/1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/842 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nonché all'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione al più tardi nel 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio*, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall'attività "trasporto marittimo".

* Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).";

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nella colonna 2 dell'allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

- a) non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione annuale di emissioni inferiore per detto Stato membro;
- b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;
- c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dall'assegnazione annuale per tale Stato membro, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, o che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse da tale Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, a seconda di quale data comporti un'assegnazione superiore per detto Stato membro, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 della tabella dell'allegato I del presente regolamento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO₂ equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016, 2017 e 2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo, e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma, o di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, a seconda di quale data comporti un'assegnazione superiore per detto Stato membro.";

- b) al paragrafo 4, l'indicazione "articolo 6, paragrafo 3" è sostituita da "articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter";

3 bis) l'articolo 5 è così modificato:

- a) al paragrafo 4, la percentuale "5 %" è sostituita da "10 %" e la percentuale "10 %" è sostituita da "20 %";
- b) è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. Prima di qualsiasi trasferimento effettivo delle assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, uno Stato membro informa in formato elettronico il comitato sui cambiamenti climatici della sua intenzione di procedere al trasferimento di una parte della sua assegnazione annuale di emissioni per un determinato anno.";

4) l'articolo 6 è così modificato:

- a) al secondo comma del paragrafo 3, l'espressione "al ribasso" è soppressa;
- b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. Malta notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1, fino alla percentuale indicata nell'allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9.

3 ter. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri che figurano nell'allegato II che non hanno notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l'intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell'allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 9.";

c) alla fine del paragrafo 4 è inserito il testo seguente:

"Un sesto della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 per gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.";

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF";

b) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

a bis) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;"

iii) il paragrafo 2 è soppresso;

6) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.";

7) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Riserva supplementare

1. È istituita una riserva supplementare nel registro dell'Unione se, entro il 2030, l'Unione avrà ridotto le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio**, e tenendo conto del limite massimo del contributo degli assorbimenti netti.
2. Gli Stati membri che decidono di non contribuire né beneficiare della riserva supplementare notificano la loro decisione alla Commissione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.
3. La riserva supplementare consiste negli assorbimenti netti che gli Stati membri partecipanti hanno generato nel periodo 2026-2030, eccedentari rispetto ai rispettivi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/841, al netto dei seguenti elementi:
 - a) qualunque flessibilità utilizzata a norma degli articoli da 11 a 13 ter del regolamento (UE) 2018/841; e
 - b) le quantità prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui venga costituita una riserva supplementare a norma del paragrafo 1, uno Stato membro partecipante può beneficiarne se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030;
 - b) tale Stato membro abbia esaurito le flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3;
 - c) tale Stato membro abbia fatto massimo uso degli assorbimenti netti a norma dell'articolo 7, anche se la quantità di tali assorbimenti netti non raggiunge il livello fissato nell'allegato III.
5. Se uno Stato membro soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, riceve dalla riserva supplementare una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza, da utilizzare per la conformità a norma dell'articolo 9, previa deduzione di eventuali trasferimenti netti ad altri Stati membri a norma dell'articolo 5.

Se la quantità collettiva risultante, che dev'essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, supera la quantità assegnata alla riserva supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la quantità che dev'essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

** Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).";

7 bis bis) l'articolo 12 è così modificato:

- a) alla lettera d), va cancellata la parola "e";
- b) alla lettera e), il punto fermo è sostituito da un punto e virgola;
- c) è inserita la lettera seguente:

"f) la riserva supplementare di cui all'articolo 11 bis.";

7 bis) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo complessivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, il suo contributo all'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione al più tardi nel 2050 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.";

8) l'allegato I del regolamento (UE) 2018/842 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;

9) nell'allegato II, la voce relativa a Malta è sostituita dalla seguente:

	"Percentuale massima di emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3
Malta	7 %";

10) l'allegato III è così modificato:

a) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

"ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE DEL SUOLO CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE a) e a bis), DEL PRESENTE REGOLAMENTO";

b) la voce relativa al Regno Unito è soppressa;

c) nell'ultima riga della tabella, "280" è sostituito da "262,2".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

a) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all'allegato V. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni, la Commissione mette le informazioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera n), a disposizione, in formato elettronico, del Comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a).";

b) all'allegato V, parte 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) informazioni riguardanti:

i. le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, comprese, ove possibile, le informazioni circa i quantitativi, il tipo di trasferimento e l'intervallo stimato dei prezzi,

ii. l'uso dei proventi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842,

iii. le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alla flessibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A
NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

	Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3	
	Colonna 1	Colonna 2
Belgio	- 35 %	- 47 %
Bulgaria	- 0 %	- 10 %
Repubblica ceca	- 14 %	- 26 %
Danimarca	- 39 %	- 50 %
Germania	- 3 %	- 50 %
Estonia	- 13 %	- 24 %
Irlanda	- 30 %	- 42 %
Grecia	- 16 %	- 22,7 %
Spagna	- 26 %	- 37,7 %
Francia	- 37 %	- 47,5 %
Croazia	- 7 %	- 16,7 %
Italia	- 33 %	- 43,7 %
Cipro	- 24 %	- 32 %
Lettonia	- 6 %	- 17 %
Lituania	- 9 %	- 21 %
Lussemburgo	- 40 %	- 50 %
Ungheria	- 7 %	- 18,7 %
Malta	- 19 %	- 19 %
Paesi Bassi	- 36 %	- 48 %
Austria	- 36 %	- 48 %

Polonia	- 7 %	- 17,7 %
Portogallo	- 17 %	- 28,7 %
Romania	- 2 %	- 12,7 %
Slovenia	- 15 %	- 27 %
Slovacchia	- 12 %	- 22,7 %
Finlandia	- 39 %	- 50 %
Svezia	- 40 %	- 50 %
